

DOMANDE DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI
DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI,
PER COLORO CHE NON SONO ANCORA ISCRITTI,
NELLA FASE A REGIME, A DECORRERE DALLA SCADENZA
DELLA FASE TRANSITORIA, IN VIGORE DAL 07.02.2016
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7.02.2013
(DELIBERA CONSIGLIO N. 7/27.01.2015)

PROMEMORIA DEI TITOLI RICHIESTI NELLA FASE A REGIME DAL 07.02.2016

Al termine della fase transitoria così come normata dall'Accordo (7 febbraio 2016), l'iscrizione negli elenchi degli Ordini è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l'iter formativo in linea con i criteri definiti dall'Accordo stesso.

Ai fini dell'iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia, l'Omeopatia, l'Omotossicologia, l'Antroposofia, l'Ayurvedica e la Medicina Tradizionale Cinese deve essere effettuato, presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.

Il percorso formativo in Agopuntura, Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicologia, Antroposofia, Ayurvedica e Medicina Tradizionale Cinese, deve corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.
- b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
- c) frequenza minima all'80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
- d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
- e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista agli elenchi delle singole discipline.
- f) gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
- g) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.